



AUDIZIONE SENATO
Commissioni riunite Giustizia ed Ambiente
2 dicembre 2014

Atto Senato n. 1676

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

(Collegato alla legge di stabilità 2014)



SENATO

Commissioni riunite Giustizia ed Ambiente - 2 dicembre 2014

AUDIZIONE COLDIRETTI

Atto Senato n. 1676

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

(Collegato alla legge di stabilità 2014)

Questo disegno di legge contiene importanti disposizioni finalizzate a migliorare il complesso delle norme ambientali ed ad assicurare la semplificazione ed il coordinamento di alcuni adempimenti.

Nella prospettiva di promuovere una strategia ed una politica di sviluppo sostenibile, si condividono molte delle disposizioni contenute nella proposta normativa in esame, quali, ad esempio, quelle relative all'introduzione di una valutazione di impatto sanitario per alcune tipologie di impianti; quelle finalizzate ad agevolare il ricorso agli appalti verdi e l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi; l'avvio di un sistema sperimentale di vuoto a rendere su cauzione per alcuni imballaggi; l'introduzione di aree *oil free* e la definizione di una Strategia nazionale delle *Green community*.

Al fine di promuovere e valorizzare le filiere *made in Italy*, appare anche condivisibile e strategica la norma che prevede la definizione di un piano per la qualificazione ambientale dei prodotti e delle filiere che caratterizzano i sistemi produttivi locali, finalizzato a rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori ed a migliorare le capacità competitive delle imprese.

Di sicuro interesse, ancora, per il settore agricolo, risulta la previsione che consente di gestire le acque di vegetazione dei frantoi oleari, tramite scarico in fognatura, nel rispetto delle necessarie cautele ambientali e sanitarie.

Con specifico riferimento alle norme in materia di rifiuti, devono, però, esprimersi, alcune osservazioni critiche sulle previsioni introdotte in materia di Consorzi, con specifico riferimento al settore degli imballaggi (consorzio CONAI e relativi consorzi di filiera) ed al



settore degli oli e grassi vegetali ed animali esausti (consorzio CONOE).

Nel dettaglio, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con la disciplina sul funzionamento e sugli oneri di contribuzione al Consorzio nazionale imballaggi, impone agli utilizzatori di imballaggi l'obbligo di adesione al CONAI, prevedendo onerosissime sanzioni per l'ipotesi di mancata adesione.

Osservando che la direttiva quadro in materia di imballaggi, 94/62/CEE, non impone alcun obbligo a carico degli utilizzatori, appare assolutamente non corretto accollare a questi ultimi oneri, costi e responsabilità che dovrebbero essere posti a carico dei produttori.

Le disposizioni introdotte, quindi, nel modificare alcune previsioni in materia di Conai e consorzi di filiera, rischiano di causare distorsioni nel settore.

In particolare, si estende la responsabilità degli operatori, tra i quali gli utilizzatori, anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

In secondo luogo, l'attribuzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio a tali strutture determina una confusione tra l'assetto privatistico dei Consorzi e le funzioni da questi svolte. Nel riconoscere come, certamente, l'attività di raccolta e gestione dei rifiuti sia di pubblico interesse, l'attribuzione di una specifica qualifica pubblicistica ai Consorzi o ai loro operatori, eventualmente, deve essere effettuata in modo analogo e contestuale per tutte le strutture previste dal Codice ambientale.

Ancora, la formulazione dell'articolo 32, come approvato alla Camera, prevede una anomala responsabilità solidale delle associazioni di categoria per eventuali illeciti commessi dai propri associati. Inoltre, si disciplinano soltanto le modalità di adesione al CONAI, trascurando il problema relativo agli obblighi di adesione ai Consorzi di filiera che in alcuni casi, nel proprio Statuto, prevedono la partecipazione obbligatoria anche degli utilizzatori.

Ribadendo che la direttiva quadro in materia di imballaggi, 94/62/CEE non impone alcun obbligo a carico degli utilizzatori, sembra necessario prevedere la definizione di specifiche modalità di adesione agevolate per alcune categorie di operatori, tra i quali le imprese agricole, al fine di assicurare un'adeguata considerazione



della peculiarità delle attività svolte e dei rifiuti prodotti. Tali previsioni devono essere estese a tutti i Consorzi.

Inoltre, le sanzioni previste per la mancata adesione (che arrivano fino a 60.000 euro), attualmente previste anche a carico degli utilizzatori (che, sulla base della direttiva, non dovrebbero proprio essere obbligati a partecipare al Consorzio), sono assolutamente sproporzionate e debbono essere riformulate.

Per quanto concerne, invece, il Consorzio CONOE, è necessario definire il contributo ambientale previsto dall'articolo 233 del decreto legislativo n.152/06, per assicurare la prosecuzione delle attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti e per garantire l'operatività del Consorzio. In particolare, si evidenzia come le attività attualmente svolte per il tramite del Consorzio siano limitate e come il finanziamento del circuito di raccolta si fondi su contributi volontariamente erogati da alcune imprese, destinati, nel tempo, a venire meno.

La mancanza della definizione del contributo - istituito già con il decreto legislativo n.22/97 e, poi, con l'articolo 233 del decreto legislativo n.152/06 - ostacolando l'operatività del Consorzio - rischia, quindi, nella situazione attuale, di determinare una sostanziale paralisi delle attività del settore e delle imprese connesse. Le attività del Consorzio, inoltre, essendo funzionali, tra l'altro, alla tracciabilità e trasparenza della filiera, risultano strategiche al fine di prevenire e combattere le frodi che, soprattutto nel settore degli oli di oliva, minacciano il mercato e le imprese nazionali.

Ancora, con riferimento all'articolo 24, condividendo l'opportunità di favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici e, in particolare, l'autocompostaggio sul luogo di produzione, si ritiene utile estendere le relative disposizioni anche al compostaggio di rifiuti organici costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaiste.

Ciò premesso, si osserva come sembri necessario cogliere l'occasione del disegno di legge per risolvere alcune problematiche ancora aperte, che rischiano di causare ripercussioni negative sul territorio e sul settore agricolo.

Si propone quindi l'inserimento di alcune nuove previsioni.

La proposta di inserimento del secondo comma dell'articolo 31 ha la funzione di prevenire il diffondersi di una prassi erronea ed iniqua



adottata da alcuni Comuni che hanno deliberato di prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione della Tariffa rifiuti urbani, anche il settore produttivo agricolo e, in particolare, tutte le aziende operanti sul territorio amministrato, assoggettando a tariffa l'intera estensione dei terreni agricoli.

Tale applicazione, oggetto anche di un'apposita interrogazione parlamentare alla Camera, contrasta apertamente con la normativa vigente, in quanto i terreni agricoli non sono produttivi di rifiuti urbani, dato che dall'attività agricola derivano residui esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero rifiuti speciali, come classificati dall'articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Si propone, ancora, l'introduzione di un chiarimento normativo in materia di trasporto dei rifiuti oggetto di attività di manutenzione. Infatti, in sede di applicazione, la disposizione dell'articolo 266 del legislativo 3 aprile 2006, n.152, comma 4 è stata, talvolta, restrittivamente interpretata, con riferimento, in particolare, alla necessità di rispetto degli adempimenti in materia di trasporto dei rifiuti dal luogo in cui è esercitata l'attività di manutenzione, fino alla sede aziendale del soggetto che ha effettuato l'attività medesima.

Tale lettura vanifica la *ratio* della previsione contenuta nell'articolo 266 cit., che opera una *fictio iuris* rispetto allo svolgimento di attività svolte "fuori sede", considerando come luogo di produzione la sede aziendale dell'impresa. Si rende, pertanto, opportuno un chiarimento normativo.

La norma proposta all'articolo 41 bis è finalizzata a contrastare il consumo di suolo agricolo e la diffusione di interventi speculativi sul territorio conseguente all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola, in deroga alla destinazione urbanistica delle aree.

In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 consente l'ubicazione anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a fonti rinnovabili.

La mancanza di adeguati limiti a tale possibilità è stata causa di interventi speculativi sul territorio, con la sottrazione di ingenti aree (fino a 200 ha) all'uso agricolo. La norma è stata anche,



recentemente, oggetto di pronuncia da parte del Consiglio di Stato che, con la sentenza 26 settembre 2013, n. 4755, ha precisato che ai fini dell'installazione di tali impianti in area agricola non è neppure necessaria la dimostrazione dello status di imprenditore agricolo.

Si ritiene, inoltre, necessario prevenire il fenomeno, purtroppo attualmente diffuso, legato all'espropriazione di terreni agricoli con il pretesto della pubblica utilità per la realizzazione di impianti energetici (es. eolico, solare, ecc) che, a tali condizioni, non possono essere considerati sostenibili, in quanto determinano non solo la perdita di suolo, ma anche l'abbandono delle attività da parte delle imprese agricole.

Da ultimo, per una maggiore semplificazione degli adempimenti e per agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti sanitari prodotti nell'ambito delle attività agricole, appare utile estendere la disposizione di agevolazione prevista dall'articolo 52, relativa al trasporto di aghi, siringhe ed oggetti taglienti, anche alle imprese agricole che gestiscano tali tipologie di rifiuti.

Da ultimo, pare utile formulare alcune osservazioni sulla problematica relativa all'imminente entrata in vigore delle sanzioni in materia di SISTRI che l'articolo 20, comma 5, opportunamente, mira a rimandare. Al riguardo, si ritiene necessario valutare con attenzione i tempi di approvazione del provvedimento in esame, che non risultano sicuramente compatibili con la scadenza del regime transitorio vigente, attualmente prevista per la fine di dicembre.



PROPOSTE DI EMENDAMENTO



Articolo 21

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152, IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

<< L'articolo 21, comma 1 è soppresso >>.

<<L'articolo 21, comma 2 è sostituito con il seguente: "All'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti" le parole: "non pericolosi" sono sostituite con le seguenti: di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi">>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, nel modificare alcune disposizioni in materia di Conai e Consorzi di filiera, contiene alcune previsioni che rischiano di causare distorsioni nel settore.

In particolare, in primo luogo, estende le responsabilità degli operatori, tra i quali gli utilizzatori, anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Osservando che la direttiva quadro in materia di imballaggi, 94/62/CEE non impone alcun obbligo a carico degli utilizzatori, appare assolutamente non corretto accollare a questi ultimi oneri, costi e responsabilità che dovrebbero essere posti a carico dei produttori.

In secondo luogo, l'attribuzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio a tali strutture determina una confusione tra l'assetto privatistico dei Consorzi e le funzioni da questi svolte.

Nel riconoscere come, certamente, l'attività di raccolta e gestione dei rifiuti sia di pubblico interesse, l'attribuzione di una specifica qualifica pubblicistica ai Consorzi o ai loro operatori, eventualmente, deve essere effettuata in modo analogo e contestuale per tutte le strutture previste dal Codice ambientale.

Con riferimento all'articolo 21, comma 2, nel condividere l'opportunità di consentire alle associazioni di categoria di assistere i propri associati nella compilazione dei registri di carico e scarico con riferimento alla produzione di rifiuti pericolosi, si evidenzia come la formulazione attualmente prevista non risulti corretta e debba essere rivista.



Articolo 24

TRATTAMENTO DEL RIFIUTO TRAMITE COMPOSTAGGIO AEROBICO

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

<< All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "*effettuato da*" e prima delle parole: "*utenze domestiche*", sono aggiunte le parole: "*utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e*">>

<<All'articolo 24, comma 2, dopo le parole: "*derivanti da*" e prima delle parole: "*cucine*", sono aggiunte le parole: "*attività agricole e vivaistiche o da*">>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Condividendo l'opportunità di favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici e, in particolare, l'autocompostaggio sul luogo di produzione, si ritiene utile estendere le relative disposizioni anche al compostaggio di rifiuti organici costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole.



Articolo 26

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMBALLAGGI IMMESSI SUL MERCATO, DI IMBALLAGGI RIUTILIZZATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO RICICLATI E RECUPERATI PROVENIENTI DAL MERCATO NAZIONALE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

<< Sopprimere l'articolo 26>>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma approvata introduce un obbligo di comunicazione dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio a carico dei *“soggetti che operano nel settore degli imballaggi”*.

In merito, si deve rilevare la non chiarezza della norma rispetto ai soggetti obbligati, essendo eccessivamente estesa la nozione di *soggetti che operano nel settore degli imballaggi*.

In secondo luogo, l'eventuale obbligo di comunicazione a carico delle imprese agricole che utilizzano imballaggi (e, quindi, rifiuti non pericolosi) determina un aggravio di adempimenti considerando che:

- la direttiva quadro in materia di imballaggi, 94/62/CEE non impone alcun obbligo a carico degli utilizzatori, né con riferimento a responsabilità gestionali, né con riferimento a oneri di rendicontazione;
- la direttiva quadro in materia di rifiuti, nel prevedere l'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico per i soli rifiuti pericolosi, non contempla alcun obbligo di rendicontazione e di comunicazione con riferimento ai rifiuti non pericolosi;
- in attuazione della normativa comunitaria, gli imprenditori agricoli non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'invio della comunicazione MUD con riferimento ai rifiuti non pericolosi.



Articolo 31

MODIFICA AL COMMA 667 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147, IN MATERIA DI TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

<< All'articolo 31 è aggiunto, infine, il seguente comma: "2: *All'articolo, 1, comma 649 della legge L.27 dicembre 2013 n.147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile">>.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento si rende necessario al fine di prevenire il diffondersi di una prassi erronea ed iniqua adottata da alcuni Comuni che hanno deliberato di prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione della Tariffa rifiuti urbani, anche il settore produttivo agricolo e, in particolare, tutte le aziende operanti sul territorio amministrato dal Comune e iscritte nell'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA), assoggettando a tariffa l'intera estensione dei terreni agricoli.

Tale applicazione contrasta apertamente con la normativa vigente, in quanto i terreni agricoli non sono produttivi di rifiuti urbani, dato che dall'attività agricola derivano residui esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero rifiuti speciali, come classificati dall'articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.



Articolo 32

ISCRIZIONE AI CONSORZI ED AI SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

<< All'articolo 32, comma 1, le parole: *“in solido con tali enti ed associazioni”* sono soppresse>>.

<<All'articolo 32 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non sono soggette alla relativa contribuzione.

3. L'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente: “1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3000.”>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con la disciplina sul funzionamento e gli oneri di contribuzione al Consorzio nazionale imballaggi, impone agli utilizzatori di imballaggi l'obbligo di adesione al CONAI, prevedendo onerosissime sanzioni per l'ipotesi di mancata adesione.

La formulazione dell'articolo 32, come approvato alla Camera prevede una anomala responsabilità solidale delle associazioni di categoria per eventuali illeciti commessi dai propri associati. Inoltre, disciplina soltanto le modalità di adesione al Conai, trascurando il problema relativo agli obblighi di adesione ai Consorzi di filiera che in alcuni casi, nel proprio Statuto, impongono l'obbligo di adesione anche a carico degli utilizzatori.

Osservando che la direttiva quadro in materia di imballaggi, 94/62/CEE non impone alcun obbligo a carico degli utilizzatori, sembra necessario prevedere la definizione di specifiche modalità di adesione agevolate per alcune categorie di operatori, tra i quali le imprese agricole, al fine di assicurare un'adeguata considerazione della peculiarità delle attività svolte e dei rifiuti prodotti. Tali previsioni devono essere estese a tutti i Consorzi.

Inoltre, le sanzioni previste per la mancata adesione (che arrivano fino a 60.000 euro), attualmente previste anche a carico degli utilizzatori (che, sulla base della direttiva, non dovrebbero proprio essere obbligati a partecipare al Consorzio), sono assolutamente sproporzionate e debbono essere riformulate.



Articolo 35

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

<< All'articolo 35 comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse.

<<All'articolo 35 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. In sede di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è determinata, tenuto conto della suscettibilità dei prodotti a divenire esausti, nella seguente misura:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: € 0,0102/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: € 0,0108/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0005/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): € 0,0102/Kg.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, nonché: gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli emendamenti proposti hanno la funzione di assicurare la partecipazione al Consorzio di tutti gli operatori della filiera. Inoltre, la norma risulta necessaria per assicurare la prosecuzione delle attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti, di garantire l'operatività del Consorzio nazionale CONOE e di consentire lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali tipologie di rifiuti. In particolare, si evidenzia come le attività attualmente svolte per il tramite del Consorzio siano limitate e come il finanziamento del circuito di raccolta si fondi, attualmente, su contributi volontariamente erogati da alcune imprese, destinati, nel tempo, a venire meno.



La mancanza della definizione del contributo - istituito già con il decreto legislativo n.22/97 e, poi, con l'articolo 233 del decreto legislativo n.152/06 - ostacolando l'operatività del Consorzio rischia, quindi, nella situazione attuale, di determinare una sostanziale paralisi delle attività e del settore e delle imprese connesse. Le attività del Consorzio, inoltre, essendo funzionali, tra l'altro, alla tracciabilità e trasparenza della filiera, risultano strategiche al fine di prevenire e combattere le frodi che, soprattutto nel settore degli oli di oliva, minacciano il mercato e le imprese nazionali.



Articolo 38 bis

MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

<< Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente articolo: “*38 bis – Attività di manutenzione - Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184 bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266, comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti*”.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In sede di applicazione, la disposizione dell'articolo 266 del legislativo 3 aprile 2006, n.152, comma 4 è stata, talvolta, restrittivamente interpretata, con riferimento, in particolare, alla necessità di rispetto degli adempimenti in materia di trasporto dei rifiuti dal luogo in cui è esercitata l'attività di manutenzione, fino alla sede aziendale del soggetto che ha effettuato l'attività medesima.

Tale lettura vanifica la *ratio* della previsione contenuta nell'articolo 266 cit., che opera una *fictio iuris* rispetto allo svolgimento di attività svolte “fuori sede”, considerando come luogo di produzione la sede aziendale dell'impresa.

Si rende, pertanto, opportuno un chiarimento normativo.



Articolo 41 bis

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE IN AREA AGRICOLA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

<< Nel Capo VII, dopo l'articolo 41 è inserito il seguente articolo 41 bis: “*Articolo 41 bis - Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola* - L'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente: “7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90% delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso”>>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proposta è finalizzata a contrastare il consumo di suolo agricolo e la diffusione di interventi speculativi sul territorio conseguente all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola, in deroga alla destinazione urbanistica delle aree.

In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 consente l'ubicazione anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a fonti rinnovabili.

La mancanza di adeguati limiti a tale possibilità è stata causa di interventi speculativi sul territorio, con la sottrazione di ingenti aree (fino a 200 ha) all'uso agricolo. La norma è stata anche, recentemente, oggetto di pronuncia da parte del Consiglio di Stato che, con la sentenza 26 settembre 2013, n. 4755 ha precisato che ai fini dell'installazione di tali impianti in area agricola non è neppure necessaria la dimostrazione dello status di imprenditore agricolo.

Per tali ragioni, si ritiene indispensabile fissare dei limiti alla possibilità di installazione di impianti in area agricola, al fine di preservare la destinazione delle aree, lo sviluppo e le comunità rurali.



Si ritiene inoltre indispensabile prevenire il fenomeno, purtroppo attualmente diffuso, legato all'espropriazione di terreni agricoli con il *pretesto* della pubblica utilità per la realizzazione di impianti energetici (es. eolico, solare, ecc) che, a tali condizioni, non possono essere considerati sostenibili, in quanto determinano non solo la perdita di suolo agricolo, ma anche l'abbandono delle attività da parte delle imprese agricole.



Articolo 52

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI PER TALUNE ATTIVITÀ ECONOMICHE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

<< All'articolo 52, comma 1, dopo e parole: "*impatto ambientale,*" e prima delle parole: "*i soggetti esercenti*", sono aggiunte le parole: "*le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché*">>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento si rende necessario al fine di assicurare l'agevole conferimento di piccole quantità di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di allevamento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tracciabilità dei rifiuti.